

proposta di legge n. 103

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 22 dicembre 2016

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ESERCITATE DALLE PROVINCE
ED IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Signori Consiglieri,

la presente proposta interviene nel processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province dopo il riassetto operato dalla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Delrio), ai fini dell'adeguamento organizzativo. In fase di prima esecuzione si è riscontrata infatti la necessità di modificare e integrare la normativa regionale nelle materie di riferimento per ovviare alle lacune o alle difficoltà man mano emerse e in materia di organizzazione.

In particolare, l'articolo 1 disciplina i procedimenti pendenti presso le Province relativi all'affidamento di lavori riguardanti opere pubbliche e interventi per la difesa del suolo (comma 1) e alle espropriazioni correlate all'esercizio delle funzioni di cui all'allegato A alla l.r. 13/2015 (comma 2), disponendo che gli stessi sono portati a compimento dalle Province medesime. Ciò in applicazione del principio, già alla base dell'articolo 9 della l.r. 13/2016, di lasciare la competenza in capo all'ente che ha impegnato le relative somme, in un'ottica di snellimento e accelerazione.

L'articolo 2 trasferisce alla Regione la gestione dei fondi relativi all'attività di comunicazione ed educazione alimentare nel settore agricolo, demandando alla Giunta regionale i criteri e le modalità di erogazione.

L'articolo 3 corregge una dimenticanza della l.r. 13/2015, trasferendo alla Regione le funzioni in materia di acque minerali gestite ancora dalle Province ma senza le relative risorse, poiché le risorse umane e strumentali per le derivazioni

idriche sono già passate alla Regione prive di questa parte.

L'articolo 4 contiene le modifiche e abrogazioni necessarie a espungere dai comitati e collegi istituiti con legge regionale i rappresentanti delle Province nei settori in cui questi enti non esercitano più competenze.

L'articolo 5 introduce disposizioni in materia organizzativa funzionali alla semplificazione e all'adeguamento dell'assetto regionale necessario al fine dell'ottimale gestione dell'insieme delle nuove funzioni trasferite dalle Province oltre che dell'adeguamento alle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

L'articolo 6, oltre alla norma transitoria che dispone la decadenza dei rappresentanti di cui all'articolo 5 decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, contiene anche una norma di interpretazione autentica necessaria a puntualizzare che la funzione in materia di auto-scuole non rientra tra le funzioni dell'articolo 8 della l.r. 45/1998 trasferite alla Regione con la l.r. 13/2015, trattandosi di funzione fondamentale e perciò, come tale, non ricompresa nel riordino operato con la suddetta legge regionale.

L'articolo 7 dà atto che gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria ai fini della previsione di oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 infine dichiara l'urgenza dell'entrata in vigore, necessaria soprattutto per lo sblocco degli appalti di OO.PP. di notevole rilevanza, finalizzati principalmente alla difesa del suolo, cui mira la previsione dell'articolo 1.

Art. 1

(Disposizioni relative a opere pubbliche ed espropriazioni)

1. I procedimenti relativi all'affidamento di lavori riguardanti opere pubbliche e interventi per la difesa del suolo pendenti presso le Province alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a essere svolti dalle Province medesime fino al collaudo, in base ad accordi stipulati fra gli enti interessati relativi anche alla destinazione delle medesime opere e interventi nel rispetto della normativa vigente.

2. I procedimenti espropriativi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), pendenti presso le Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono svolti dalle Province medesime fino all'emissione del relativo decreto di espropriazione.

Art. 2

(Disposizioni relative all'attività di comunicazione ed educazione alimentare)

1. La gestione dei fondi relativi all'attività di comunicazione ed educazione alimentare nel settore agricolo è esercitata dalla Regione, in base ai criteri e alle modalità fissati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

(Modifica dell'allegato A della l.r. 13/2015)

1. All'allegato A della l.r. 13/2015, alla voce: "L.R. n. 10/1999" della colonna: "Normativa di riferimento" relativa alla Materia: "Difesa del suolo", dopo la parola: "art." sono inserite le parole: "32; art.".

Art. 4

(Ulteriori modifiche e abrogazioni)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), è sostituita dalle seguente:

"b) due rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI;"

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), le parole: "della Regione e delle Province" sono soppresse.

3. Al comma 1 bis dell'articolo 8 della l.r. 34/2001 le parole: ", f)" sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 34/2001

le parole: “, nonché alle Province in ordine alle problematiche inerenti le iscrizioni o le cancellazioni delle cooperative sociali dalla sezione provinciale dell’Albo” sono soppresse.

5. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili), le parole: “, h) e i)” sono sostituite dalle parole: “e h)”.

6. Sono abrogati:

- a) la lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 30/1998;
- b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 34/2001;
- c) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale);
- d) l’articolo 27 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006);
- e) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 e il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
- f) la lettera i) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 24/2011.

Art. 5

*(Disposizioni in materia di organizzazione.
Modifica delle l.r. 20/2001 e 13/2003)*

1. I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 7 dell’articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), sono sostituiti dai seguenti:

“3. Nell’ambito della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, a dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, previo comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della stessa dotazione.

3 bis. Entro il limite del 10 per cento della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dell’articolo 11, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici

giudiziari), convertito con modificazioni nella legge 114/2014, anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in casi eccezionali e straordinari e comunque quando il loro espletamento richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero conoscenze specifiche non rinvenibili nell'apparato amministrativo.

3 ter. Ferma restando la dotazione organica complessiva dei dirigenti il quoziente derivante dall'applicazione delle singole percentuali previste dai commi 3 e 3 bis, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

3 quater. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere aumentati fino al 18 per cento, con contestuale diminuzione della percentuale fissata al comma 3 bis.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti in casi eccezionali e straordinari e comunque quando il loro espletamento richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo.

7. Il trattamento economico degli incarichi di cui ai commi 3 e 3 bis è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto disciplinato dal contratto collettivo per l'area della dirigenza.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“2. È assicurata la massima mobilità tra i dirigenti della Giunta regionale e quelli degli enti strumentali.”.

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) sono abrogati.

4. Al comma 7 dell'articolo 3 bis della l.r. 13/2003 dopo le parole: “funzioni del coordinamento” sono inserite le parole: “, le modalità di individuazione del Presidente”.

5. Le strutture dirigenziali di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assessment del bilancio 2011) costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area separata della dirigenza. Gli ambiti di competenza comprendono le funzioni transitate in attuazione della l.r. 13/2015, nonché le funzioni correlate agli incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001.

6. Con il primo processo di riorganizzazione attuativo del comma 5 si procede agli

adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del CCNL della separata area della dirigenza del 23 dicembre 1999, fermo restando il limite della relativa spesa sostenuta accertato al 31 dicembre 2015, che deve tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

7. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 165/2001 si applicano anche agli enti strumentali della Regione. In ogni caso in ciascun ente almeno un incarico dirigenziale può essere conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 165/2001.

8. Sono abrogati:

- a) il secondo periodo del comma 5 bis dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM));
- b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
- c) i commi 2 e 3 dell'articolo 4, della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).

Art. 6

(Norma transitoria. Interpretazione autentica della voce "L.R. n. 45/1998" dell'Allegato A della l.r. 13/2015)

1. I rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate dall'articolo 4 decadono decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Alla voce: "L.R. n. 45/1998" della colonna: "Normativa di riferimento" relativa alla Materia: "Trasporto pubblico locale e viabilità" di cui all'allegato A della l.r. 13/2015, il riferimento all'articolo 8 si intende fatto a esclusione della disposizione di cui alla lettera m) del comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzione fondamentale, come tale non ricompresa nel riordino operato con la suddetta legge regionale.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti Segretario generale-Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province ed in materia di organizzazione" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE-
CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

(Fabrizio Costa)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E
POLITICHE COMUNITARIE

(Maria Di Bonaventura)

Y
9